



CORPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE MILANO ODV

Via Fratelli Zoia, 10 - 20153 Milano
C.F. 80143010157



STATUTO

O.N.L.U.S.

Iscrizione Elenco Associazioni di Volontariato del Dipartimento della Protezione Civile

Prot. n° 85215 del 3 ottobre 1996

Iscrizione Registro Generale del Volontariato della Regione Lombardia

Decr. Reg. n° 54364 dell'8 marzo 1994, fg. n° 317, progres. n° 1261 - sezione B) civile



STATUTO

dell'Organizzazione di Volontariato

"CORPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE MILANO ODV"

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede scopi ed attività

È costituita, ai sensi del Codice Civile, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Organizzazione di Volontariato, senza fini di lucro, denominata: **"CORPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE MILANO ODV"**, con sede legale nel Comune di Milano Via Pusiano n. 22.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deciso con delibera dell'Assemblea ordinaria.

L'Associazione non ha scopo di lucro è assolutamente apolitica ed estranea ad ogni partito, movimento od organizzazione. Persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati finalizzate a prestare la propria opera di soccorso, assistenza, istruzione e diffusione nell'ambito della Protezione Civile, nel contesto delle Leggi dello Stato italiano che la regolano, in occasione di pubblica calamità o di situazioni di pericolo pubblico, comunque ed esclusivamente quando detta opera ed intervento venga richiesta dalle Autorità competenti. L'opera dell'Associazione si rivolge alle popolazioni colpite da eventi calamitosi o di pericolo, senza distinzione di fede religiosa o politica, sesso, razza o nazionalità.

L'Associazione pone la propria organizzazione e le proprie conoscenze a disposizioni di Autorità religiose, civili o militari che ne facciano richiesta.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore



ART. 2 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017. Ed in particolare a favore di altre organizzazioni di volontariato che operino nell'ambito della Protezione Civile.

Art. 3 - Insegna

L'insegna dell'Associazione è formata da due cerchi concentrici delimitanti, dall'esterno, un'area a sfondo bianco con la scritta "CORPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE".

Il secondo cerchio delimita un'area a sfondo blu in cui è inscritto un triangolo equilatero di colore giallo. In tale area gialla e blu è sovrainpresso un gabbiano con le ali spiegate e capo rivolto a destra. Nell'area blu sottostante il triangolo è impressa, su due righe, la scritta: "MILANO 1976".

Al vertice del triangolo è impresso lo stemma del Comune di Milano.

Art. 4 - Soci

L'Associazione è costituita dai soci.

Tutti i cittadini di qualunque sesso, razza, fede religiosa o politica possono diventare soci purché abbiano superato la maggiore età e siano in possesso dei requisiti morali ed attitudinali richiesti ed occorrenti per gli scopi dell'Associazione.

I Soci sono distinti in:

onorari: sono nominati dal Consiglio Direttivo in base a particolari meriti nel campo della Protezione Civile o verso l'Associazione.

Non sono tenuti al pagamento della quota annuale di iscrizione.

Non possono partecipare alle attività operative dell'Associazione, ma è ammessa la loro presenza in qualità di osservatori.

sostenitori: sono coloro che hanno eseguito un'oblazione a favore dell'Associazione sia in denaro sia in servizi.

Sono nominati dal Consiglio Direttivo.

La loro iscrizione è limitata ad un anno sociale.

Non possono partecipare alle attività operative dall'Associazione, ma è ammessa la loro presenza in qualità di osservatori.

collaboratori: sono coloro che svolgono attività di supporto alla vita associativa, escludendo gli interventi in zona operativa.

attivi: sono soci attivi tutti coloro che svolgono attività operative, essendo in possesso degli idonei requisiti psico-fisici secondo le norme dettate dal Regolamento dell'Associazione.

Art. 5 – Modalità d'associazione (Soci attivi e collaboratori)

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri. Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l'associazione si propone. Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico. Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso

Ogni candidato deve presentare apposita domanda al Consiglio Direttivo e produrre l'opportuna documentazione come stabilito dal Regolamento dell'Associazione.

La domanda deve essere controfirmata da due Soci, di cui almeno uno Attivo o Collaboratore.

La firma della domanda di Associazione comporta dichiarazione di osservanza dello Statuto e dei Regolamenti vigenti dell'Associazione e solleva l'Associazione da qualsiasi responsabilità per eventuali danni, subiti o arrecati, derivanti dalle attività dell'Associazione.

L'accettazione della richiesta di associazione è subordinata al parere insindacabile espresso dal Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui la domanda del Socio fosse respinta, il Consiglio Direttivo ne darà comunicazione motivata all'interessato in forma scritta.

L'aspirante associato non ammesso ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.


In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale, con contestuale rilascio della tessera associativa.

Art. 6 – Quota Associativa

I soci collaboratori ed attivi sono tenuti al pagamento entro il 1° marzo di ciascun anno della quota sociale, nell'entità stabilita dal Consiglio Direttivo.

I nuovi soci sono tenuti al pagamento dell'intera quota annuale indipendentemente dalla data di accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo.



Art. 7 – Diritti e Doveri

I soci hanno diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione.

I soci hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

I soci hanno diritto a partecipare a tutte le Assemblee comunque indette ove hanno diritto di parola e voto, purché in regola con il versamento della quota associativa annuale.

I soci sono tenuti a partecipare attivamente, secondo le loro competenze, a tutte le attività addestrative-istruttive od alle manifestazioni indette dall'Associazione.

I soci sono tenuti a provvedere a proprie spese e cura, all'attrezzatura personale prescritta dal Regolamento dell'Associazione.

I soci prestano la loro opera nelle attività dell'Associazione a titolo gratuito e nulla può essere richiesto per compenso all'Associazione.

I soci sono obbligati a osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

I soci sono obbligati ad astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione

I soci sono obbligati a versare la quota associativa di cui al precedente articolo ed a contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

Art. 8 – Dimissioni e Radiazioni

I soci possono dimettersi dall'Associazione dandone comunicazione scritta motivata al Consiglio Direttivo. È dovere del Consiglio Direttivo vagliare attentamente le motivazioni che hanno indotto le dimissioni ed accettarle o respingerle.

Per gravi e comprovati motivi lesivi sia del prestigio sia degli interessi dell'Associazione o per gravi mancanze verso lo Statuto od il Regolamento dell'Associazione, i soci possono essere radiati dall'Associazione stessa, sentito il parere della Commissione dei Probiviri, ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo.

Possono anche venire deferiti alla Commissione dei Probiviri i soci collaboratori ed attivi per protratto ed ingiustificato assenteismo o scarsa applicazione, secondo le norme riportate nel Regolamento dell'Associazione.

I soci collaboratori ed attivi dimissionari o radiati non potranno richiedere quanto versato a qualsiasi titolo all'Associazione.

Sono considerati dimissionari a tutti gli effetti i soci collaboratori ed attivi che non hanno versato la propria quota annuale entro i termini previsti.

Avverso il provvedimento di esclusione l'associato ha facoltà di proporre ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili

Art. 9 - Patrimonio

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

1. quote e contributi degli associati;
2. eredità, donazione e legati;
3. rendite del patrimonio
4. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
5. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
6. entranti derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
7. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
8. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
9. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
10. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'amministrazione del patrimonio è demandata al Consiglio Direttivo, che delega all'uopo un Tesoriere scelto nell'ambito del Consiglio stesso.

Nell'ambito del rendiconto annuale il Consiglio Direttivo documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle eventuali attività svolte ai sensi dell'art.6 del D.Lgs.n.117/2017.

Art. 10 Organi Sociali

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci (di seguito definita "assemblea");
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- l'Organo dei Probiviri

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Il loro mandato è di tre anni sociali.

In caso di stato di calamità, ovvero di allarme dell'Associazione da parte delle Autorità preposte, il Consiglio Direttivo e tutte le cariche elettive rimangono in carica fino al cessato allarme, indipendentemente dalla loro scadenza naturale e verranno in seguito immediatamente rinnovate.

Tutte le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito.

Art. 11 – L'Assemblea

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione.

Si definiscono tre tipi di Assemblea:

- Assemblea Ordinaria
- Assemblea Straordinaria
- Assemblea Elettorale

Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'organo di amministrazione.

Ogni Assemblea, ad eccezione dell'Assemblea Elettorale, deve essere convocata almeno trenta giorni prima della data di effettuazione tramite avviso personale effettuato con mezzi di uso comune a tutti i Soci ed affissione della convocazione all'Albo Sociale.

Copia della convocazione sarà allegata al Verbale dell'Assemblea.

L'Assemblea Elettorale deve essere convocata quarantacinque giorni prima del suo svolgimento.

La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, l'indicazione della Sede, la data e l'ora di prima e seconda convocazione.

Per ogni Assemblea ci saranno due convocazioni: la prima sarà valida con la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

L'assemblea è costituita dai soci che risultano regolarmente iscritti nei Registri dell'Associazione alla data di svolgimento dell'Assemblea, da almeno tre mesi.

Ogni Socio può farsi rappresentare da altro socio in Assemblea, approvandone ogni decisione presa in sua vece.

Ciascun socio non può portare più di due deleghe.

Le deleghe non sono valide nell'Assemblea Elettorale.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica, o, in sua assenza, dal Vice-Presidente. In mancanza del Presidente e del Vice-Presidente, da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Il Presidente chiamerà il Segretario dell'Associazione a redigere il verbale dell'Assemblea ed a verificarne la regolare costituzione.

In assenza del Segretario dell'Associazione, il Presidente provvederà a nominarne uno di sua fiducia, scelto tra i presenti

Art. 12 – Votazioni

Ogni argomento posto nell'“Ordine del giorno” ed eventuali mozioni devono essere sottoposte a votazioni.

La votazione è valida per maggioranza degli aventi diritto al voto presenti in Assemblea.

L'espressione del voto avviene per votazione palese nelle Assemblee Ordinarie e Straordinarie e per scrutinio segreto nelle Assemblee Elettorali.

Art. 13- Assemblea Ordinaria

È convocata dal Presidente almeno una volta nell'anno sociale, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio morale e finanziario, consuntivo e preventivo, e per eventuali mozioni all'“Ordine del Giorno”.

Ogni mozione presentata dai soci, per essere messa all'“Ordine del Giorno”, deve essere sottoscritta da almeno un decimo degli aventi diritto al voto e deve essere presentata al Consiglio Direttivo almeno dieci giorni prima della data stabilita per l'Assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;

- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte del socio escluso;
- delibera sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell'aspirante socio non ammesso;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo.

Art. 14 – Assemblea Straordinaria

È convocata dal Presidente su richiesta motivata del Consiglio Direttivo o su richiesta motivata di almeno un quarto dei soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 15 – Assemblea Elettorale

È convocata dal Presidente almeno quarantacinque giorni prima dello scadere del mandato degli organi elettivi (Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori dei Conti, Collegio dei Probiviri), salvo quanto previsto dall'Art. 10, paragrafo c).

Le norme che regolano l'Assemblea Elettorale e le candidature ai singoli organi elettivi sono espresse in un apposito Regolamento Elettorale.

Gli Organi Elettivi mantengono le loro funzioni fino all'insediamento delle nuove cariche.

Possono essere rinnovati contemporaneamente, in unica assemblea, tutti e tre gli organi elettivi.

Tutti i membri uscenti degli organi elettivi sono rieleggibili.

Ogni Socio, benché possa essere candidato in ogni organo elettivo, non può ricoprire più di una carica elettiva. La scelta dovrà essere effettuata prima della prima riunione del nuovo Consiglio Direttivo e comunicata tempestivamente al Presidente uscente.

Art. 16 – Il Consiglio direttivo

È formato dai Soci attivi e collaboratori liberamente eletti nel corso dell'apposita Assemblea.

Il numero dei Consiglieri è fissato da un minimo di cinque ad un massimo di nove.

Il Consiglio eletto dovrà riunirsi entro trenta giorni dalla nomina, sotto la presidenza del Presidente uscente, o in caso di sua impossibilità, di un Consigliere uscente da lui delegato, per nominare, al suo interno: il Presidente, Il Segretario, il Tesoriere, il Vice-Presidente.

Il Consiglio provvede, inoltre, a nominare: il Comandante ed il Direttore Sanitario.

Il Consiglio si riunisce almeno ogni quattro mesi, o quando ne facciano richiesta scritta al Presidente almeno un terzo dei Consiglieri.

Ogni riunione di consiglio è valida con la presenza della maggioranza più uno dei Consiglieri.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare, senza diritto di voto, ma con potere consultivo per quanto di loro pertinenza: il Comandante, il Direttore Sanitario, i Responsabili di Settore, i membri del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri.

Della loro presenza verrà fatta menzione nel verbale della riunione.

Il Consiglio ha facoltà di limitare l'accesso alle riunioni ai soci, tenuto presente il regolare svolgimento della riunione stessa od in caso di discussione di argomenti particolari.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Consigliere che senza giustificato motivo non intervenga a tre consecutive riunioni del Consiglio Direttivo, sarà ritenuto dimissionario e sostituito.

Il Consiglio Direttivo delibera:

- su tutti i provvedimenti opportuni al raggiungimento degli scopi dell'Associazione come da art. 1;
- compila e cura l'applicazione dei Regolamenti dell'Associazione;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;
- approva o respinge le domande di ammissione;
- nomina i soci onorari e sostenitori;
- stabilisce entro il primo dicembre di ogni anno la quota sociale relativa all'anno successivo;
- vaglia le dimissioni o le radiazioni dei Soci;
- deferisce al Collegio dei Probiviri i soci che contravvengono allo Statuto od ai Regolamenti;

- cura e sorveglianza, congiuntamente con il Collegio dei Revisori dei Conti, l'amministrazione del patrimonio dell'Associazione;
- ratifica lo svolgimento delle attività addestrative-istruttive.

I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per 3 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati.

Art. 17 – Collegio dei Revisori dei Conti

È formato da tre Soci, liberamente eletti, per la sorveglianza delle operazioni sociali e per la revisione dei bilanci ai sensi delle leggi vigenti, resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.

La prima riunione, sotto la presidenza di un membro del Collegio uscente, deve avvenire entro quarantacinque giorni dalla nomina.

Di ogni riunione dovrà essere steso particolareggiato verbale da presentare alla prima riunione utile del Consiglio Direttivo.

Art. 18 – Collegio dei Proviviri

È formato da tre Soci, liberamente eletti.

Il Collegio deve riunirsi, sotto la direzione di un membro uscente, entro quarantacinque giorni dalla nomina ed eleggere al suo interno un Presidente a cui è demandato l'incarico di convocare il Collegio in caso di necessità.

Il Collegio delibera a maggioranza assoluta, sentiti gli interessati, in merito a quanto previsto dall'art. 8, paragrafi b) e c), dietro segnalazione del Consiglio Direttivo.

Ogni Socio, deferito per qualsivoglia motivo al Collegio dei Proviviri, ha diritto di far valere le proprie ragioni con l'aiuto di un altro Socio, liberamente scelto.

I compiti del Collegio dei Proviviri sono temporaneamente sospesi in caso di allarme per calamità, dichiarata dalle Autorità Competenti. Al cessato allarme viene ricostituito nelle sue funzioni.

Di ogni riunione o delibera dovrà essere steso accurato e circostanziato verbale, che dovrà essere sottoposto, per l'approvazione, al Consiglio Direttivo, alla prima riunione utile.

Art. 19 – Cariche Direttive

Sono Cariche direttive nell'ambito Associazione:

- il Presidente;
- il Vice-presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere;

Il Presidente è eletto nell'ambito del Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio direttivo, le presiede e

coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

È il garante legale e morale dell'Associazione ed il portavoce del Consiglio Direttivo e provvede all'ordinaria gestione dell'Associazione. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dall'organo di amministrazione. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente verifica la conformità dello Statuto dell'Associazione alle norme di legge, emanate ed emanande, ed è autorizzato ad apportare allo stesso tutte le modifiche che dovessero rendersi necessarie per mantenerne la rispondenza.

Le sue azioni sono vagliate dai Soci durante l'Assemblea.

Le sue funzioni decadono temporaneamente in caso di intervento in aree operative, o in caso di allarme per calamità dichiarata dalle Autorità competenti. È temporaneamente sostituito, per la gestione ordinaria, dal Comandante in zona operativa.

Il Vice-Presidente è nominato nell'ambito del Consiglio Direttivo. Sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di sua impossibilità.

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo e:

- cura la compilazione e la conservazione dei verbali delle riunioni di Consiglio;
- cura la compilazione dell'albo dei Soci, distinguendoli per anno di adesione e tipo;
- cura la compilazione dei verbali delle Assemblee dei Soci;
- verifica il regolare svolgersi delle Assemblee;
- cura l'effettuazione di tutti gli atti amministrativi ordinari.

Il Tesoriere è l'amministratore del patrimonio dell'Associazione. Viene nominato dal Consiglio Direttivo tra i membri eletti.

Provvederà a redigere il bilancio preventivo e consuntivo annuale, vaglierà le spese, amministrerà il patrimonio dell'Associazione secondo criteri di oculatezza, nel rispetto delle Leggi vigenti.

Ha potere di veto su tutte le spese che non abbiano opportuna copertura finanziaria.

Delle sue osservazioni deve essere fatta menzione nel verbale della riunione di Consiglio

Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, almeno 5 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato una volta al mese e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Art. 20 - Organizzazione Interna

L'Organizzazione interna dell'Associazione è composta da:

- Comandante;
- Responsabili di Settore;
- Direttore Sanitario;
- Settori.

Il Comandante viene nominato dal Consiglio Direttivo, indipendentemente da altre cariche sociali ricoperte, ad eccezione della partecipazione al Collegio dei Probiviri.

Non necessariamente deve essere scelto tra i Consiglieri eletti.

Sono compiti del Comandante il coordinamento delle attività addestrative ed operative dell'Associazione ed assume la responsabilità in caso di operatività dichiarata dalle Autorità competenti.

Nel caso di operatività svolge le funzioni del Presidente e del Collegio dei Probiviri, i cui compiti decadono fino alla cessazione dell'attività operativa.

Nell'espletamento dei suoi compiti può essere coadiuvato da Vice-comandanti.

I Vice-Comandanti possono essere al massimo due, scelti dal Comandante stesso tra i Soci Attivi, indipendentemente da altre cariche sociali ricoperte.

Delle sue azioni e di quelle dei suoi Vice, cessato l'allarme e fuori dalle zone operative, deve risponderne al Presidente, al Consiglio Direttivo ed al Collegio dei Probiviri.

Non può essere destituito in caso di allarme od in zona comunque operativa. In caso di sua impossibilità a coordinare l'opera dell'Associazione, sarà sostituito dai Vice-Comandanti.

In caso di impossibilità del Comandante e dei Vice-Comandanti allo svolgimento delle loro funzioni, il Comando sarà assunto da un Responsabile di Settore.

I Responsabili di Settore sono nominati nell'ambito di ogni Settore in cui è suddivisa l'Associazione.

Sono liberamente scelti dai componenti di ogni Settore, la loro nomina deve essere comunicata al Comandante, che la ratifica, ad eccezione del Responsabile del Settore Sanitario, la cui nomina deve essere prima ratificata ed approvata dal Direttore Sanitario.

Hanno il compito di istruire e coordinare gli appartenenti al proprio Settore ed, in zona operativa, sono tenuti a seguire le direttive emanate dal Comando.

Il Direttore Sanitario è nominato dal Consiglio Direttivo; deve essere laureato in Medicina e Chirurgia e regolarmente iscritto ad un Ordine dei Medici e Chirurghi Provinciale. Non è necessariamente un socio attivo dell'Associazione.

Il Direttore Sanitario:

- vaglia l'idoneità fisico-attitudinali dei soci, secondo le disposizioni del Regolamento dell'Associazione;

- cura l'istruzione sanitaria dei soci;
- esprime parere vincolante sulle attrezzature sanitarie in dotazione all'Associazione;
- provvede al regolare adempimento degli obblighi sanitari dei soci, previsti dalle Leggi vigenti e dal Regolamento dell'Associazione.

L'Associazione, per meglio conseguire gli scopi statuari, è suddivisa in Settori, secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo e riportato nel Regolamento dell'Associazione.

Art. 21 - Collaborazioni

L'Associazione può collaborare con altre Associazioni ed Enti per il conseguimento dei fini statuari.


Articolo 22 – Distaccamenti e Sezioni

L'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, può deliberare la creazione di distaccamenti o sezioni dell'Associazione in differenti realtà territoriali, definendone in un apposito Regolamento le finalità e le modalità operative.

Articolo 23 - Norme Transitorie e Finali

Ogni modifica del presente Statuto, salvo quanto previsto all'art. 19, paragrafo b), deve essere approvata, con maggioranza qualificata dei 2/3 dei partecipanti, dall'Assemblea straordinaria dei soci, dopo attenta valutazione delle modifiche proposte dal Consiglio Direttivo.

Per quanto non espressamente descritto nel presente Statuto, si rimanda all'applicazione delle vigenti leggi dello Stato Italiano.

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI MILANO 3

NULLA DOVUTO PERCHÉ
COPIA FOTOSTATICA
DELL' 1 ORIGINALE

DELL'ATTO 1 REGISTRATO

provinciale di Milano
Milano 3
Per delega del Direttore provinciale
Vincenzo Gentile
e il funzionario
Silvia Aloisi

il 28/07/2022 AL N. 2134

SERIE 3 CON € ESENTE